



## **REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE SOGGETTE AD ISCRIZIONE AL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 68 COD. NAV. NEI PORTI DELLA CIRCOSCRIZIONE DELLA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

### **ART. 1**

#### **SOGGETTI TENUTI ALL'ISCRIZIONE**

1. Tutti coloro che esercitano od intendano esercitare un'attività economica all'interno dei porti, nelle rade e lungo il demanio marittimo di giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sono soggetti all'obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nell'apposito registro conservato in formato digitale da questa Autorità.
2. L'iscrizione avviene mediante presentazione di apposita domanda mediante procedura telematica on line effettuata direttamente attraverso il sito dell'Autorità di Sistema Portuale secondo le istruzioni operative ivi contenute.
3. La stessa iscrizione si intenderà valida fino allo scadere del mese successivo all'anno solare di presentazione (31 gennaio): decorso il termine di scadenza, la procedura andrà reiterata per gli anni successivi.
4. Gli interessati, contestualmente alla presentazione telematica *on line* della predetta istanza, devono dichiarare di manlevare l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta a persone e/o cose che possa derivare dall'esercizio dell'attività per la quale la domanda viene formalizzata.
5. E' fatto obbligo, altresì, per tutti coloro che hanno presentato la predetta istanza di comunicare, alla Autorità le variazioni di qualsiasi natura, inerenti l'attività svolta, che dovessero intervenire nel corso dell'anno solare, seguendo la medesima procedura telematica *on line*.
6. L'avvenuta presentazione della istanza non esime l'interessato dal munirsi di ogni eventuale atto autorizzativo, anche eventualmente rilasciato da questa Autorità nella cui giurisdizione si esercita l'attività (es. permessi di accesso in porto rilasciati ai sensi delle ordinanze di regolazione della circolazione veicolare presso i Porti di competenza dell'Autorità ed eventuali autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni e servizi portuali).
7. I provvedimenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, all'esito della istruttoria, verranno notificati al soggetto richiedente tramite posta elettronica attraverso il portale telematico con attestazione di iscrizione al Registro ex art. 68 Cod. Nav.
8. L'inserimento nei Registri sarà reso pubblico sul sito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

### **ART. 2**

#### **ATTIVITÀ ESCLUSE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
  - a) alle attività soggette a specifica disciplina legislativa o regolamentare;
  - b) alle attività di competenza delle Autorità Marittime;
  - c) alle attività svolte dai concessionari demaniali ed ai soggetti titolari di autorizzazione ex art.45 bis Cod. Nav., in conformità ai contenuti del relativo titolo concessorio, nell'ambito delle aree assentite in concessione;



- d) alle attività di manutenzione dei mezzi, di beni, di impianti e di arredi portuali o riconnesse ai servizi interni all'area in concessione, affidate da concessionari demaniali, ovvero da Amministrazioni Pubbliche operanti in porto;
  - e) alle attività svolte da imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture per conto dell'Autorità di Sistema Portuale o di altre pubbliche amministrazioni competenti;
  - f) agli Agenti Raccomandati marittimi di cui alla Legge 135/77, agli Spedizionieri doganali di cui alla Legge 1612/60 ss.mm.ii. ed ai Mediatori Marittimi di cui alla Legge 478/68 ss.mm.ii.;
  - g) ai servizi tecnico-nautici di cui all'art. 14-1-bis della Legge 84/94;
  - h) agli operatori economici che svolgono a titolo oneroso servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 6 primo comma, lett c) della L.84/94;
  - i) ai Consorzi obbligatori istituiti per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti;
  - j) alle imprese portuali ex artt. 16, 17 e 18 della L.84/94;
  - k) agli Ispettori ed ai Periti dei Registri di Classificazione Navale.
  - l) ai titolari di autorizzazioni e/o di eventuale altro atto di assenso rilasciate dall'Ente competente ai sensi degli artt. 27 e ss. D.lgs. 31/03/1998 n. 114, ai fini dello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche ivi comprese le aree demaniali marittime.
  - m) ai Compensatori di Bussola, in quanto titolari di esplicita autorizzazione dell'Autorità Marittima ai sensi del D.P.R. n.435/91 ex art.141.6 e di cui alla Circolare n.101/2014 del 17/02/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto;
2. È soggetta a specifica diversa disciplina lo svolgimento delle attività che comportano l'impegno sistematico di navi e galleggianti nell'ambito portuale o nella rada antistante il litorale di giurisdizione.

### **ART. 3 REQUISITI ED OBBLIGHI**

1. I soggetti interessati, al fine di conseguire l'iscrizione al Registro ex art. 68 Cod. Nav. o il rinnovo della stessa, devono, all'atto della presentazione della domanda, essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione in albi tenuti dalla C.C.I.A.A. o da altre competenti autorità, o possesso di titolo abilitante all'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo;
  - b) insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 D.lgs 159/2011 s.m.i., nonché di procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o altro procedimento civile;
2. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è autocertificato dai soggetti interessati, ai sensi della vigente normativa, mediante la procedura telematica *on line*.
3. I soggetti iscritti, conseguita la relativa iscrizione nel registro tenuto dalla Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell'art.68 Cod. Nav., nel corso dell'esercizio della loro attività devono:
  - a) adempiere agli obblighi sanitari, fiscali, doganali, contrattuali, previdenziali, assistenziali, assicurativi, di prevenzione e di sicurezza del lavoro (compresa la predisposizione del piano di sicurezza e valutazione dei rischi da attività professionali);
  - b) esercitare l'attività direttamente o tramite i propri dipendenti e collaboratori comunque appartenenti all'organico comunicato in allegato alla istanza;
  - c) collaborare con l'Autorità di Sistema Portuale e le Autorità Marittime per ogni aspetto di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e security portuale ed attenersi alle applicabili



- disposizioni contenute nelle Ordinanze e ad ogni altra disposizione vigente nei singoli porti della giurisdizione;
- d) essere titolari, nei casi previsti per la specifica attività esercitata, di idonea assicurazione di cui dovrà essere allegata quietanza di pagamento del relativo premio e di ogni provvedimento di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni;
4. l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, in relazione alla attività per la quale l'interessato formalizza istanza di iscrizione al Registro ex art. 68 Cod. nav. od alla comprova del possesso dei requisiti non direttamente acquisibili d'ufficio, può richiedere eventuali ulteriori documenti integrativi.
  5. Coloro che intendano svolgere l'attività di **Consulente Chimico del porto**, nell'ambito dei porti della circoscrizione di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale, all'atto della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti, ai sensi della Circolare DEM 3/SP 1160 del 10 dicembre 1999 così come modificata dal Decreto Ministeriale n. 234/2017 del 1° dicembre 2017:
    - a) Laurea in Chimica, Chimica Industriale o Ingegneria Chimica;
    - b) Iscrizione all'albo professionale;
    - c) Compimento del tirocinio pratico di un anno presso un Consulente Chimico di porto in attività, come specificato al punto 1.2 della Circolare DEM 3/SP 1160 del 10 dicembre 1999 così come modificata dal Decreto Ministeriale n. 234/2017 del 1° dicembre 2017;
    - d) Attestato di superamento di una prova teorica rilasciato dal Capo del Circondario Marittimo presso il quale è stato sostenuto l'esame di valutazione di cui al punto 1.3 della medesima Circolare;
    - e) Capacità fisica a svolgere l'attività attestata con certificazione dal medico di porto in corso di validità.
    - f) Non aver riportato condanne per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero, di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
    - g) Non essere stato sottoposto all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 06 settembre 2011, n.159, come modificato dal D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, in materia di normativa antimafia;
    - h) Essere in possesso di un contratto assicurativo stipulato con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE, che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento dell'attività di "consulente chimico di Porto".
  6. L'iscrizione ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata annualmente: a tal riguardo, annualmente, tramite portale telematico, deve invece essere prodotta, apposita documentazione di cui alle lettere e), h) ed i) e autocertificazione di cui alla lettera b), attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma, oltre al versamento dei prescritti diritti di istruttoria di cui all'art.8. Questa AdSP accerterà, annualmente, l'inesistenza delle cause di divieto previste ai punti f) e g) del precedente comma.
  7. I consulenti chimici di Porto vengono cancellati dal registro per i seguenti motivi:
    - a) morte del consulente chimico di Porto;
    - b) richiesta dell'interessato;
    - c) cancellazione dall'albo professionale;



- d) perdita della capacità fisica attestata dal medico di porto;
  - e) mancata presentazione annuale tramite portale telematico on line della documentazione necessaria ed attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) ed e) del comma 5;
  - f) gravi infrazioni commesse nell'esercizio dell'attività;
  - g) per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge o da disposizioni emanate dalla Autorità di Sistema o dall'Autorità Marittima;
  - h) qualora sopravvenissero notifiche da parte della competente Autorità Giudiziaria da cui scaturissero pregiudiziali o elementi dai quali si evinca la perdita dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del comma 5 da parte del soggetto interessato.
8. Eventuali aggiornamenti professionali devono essere richiesti da questa Autorità di Sistema Portuale, sentiti i Consigli Nazionali dei Chimici e degli Ingegneri, in relazione a specifiche esigenze del porto anche al fine del mantenimento della iscrizione.
9. Questa Autorità di Sistema riserva la facoltà di adottare provvedimenti, sentiti la Autorità Marittima, il Consiglio dei chimici e degli ingegneri, consequenziali all'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari da parte dei Consigli stessi.

#### **ART. 4**

#### **PRESENTAZIONE ISTANZE E AUTOCERTIFICAZIONI**

1. Le istanze devono essere presentate per ogni porto presso cui il richiedente intende svolgere l'attività, esclusivamente tramite mezzo telematico, mediante lo Sportello Unico Amministrativo accedendo alla piattaforma SUA-Art. 68 cod. nav. - link: <https://porto.ancona.it/it/articolo-68>, compilando l'apposito *form* ivi previsto e allegando la documentazione richiesta.
2. L'iscrizione sarà completata tramite procedura online, previa verifica circa l'avvenuto pagamento sostitutivo dei prescritti valori bollati, delle spese di iscrizione, del ricevimento in forma corretta dei dati e dei documenti richiesti, nonché delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti.
3. Con riferimento al requisito relativo all'insussistenza delle cause di esclusione di sospensione e divieto di cui all'art. 67 Dlgs. 159/2011 s.m.i., questo Ente provvederà alla effettuazione di controlli a campione mediante interrogazione della Banca Dati B.D.N.A. di cui all'art. 96 D.lgs 159/2011: tale verifica avverrà su un campione determinato mediante procedura di individuazione casuale(random) in una percentuale pari al 10% degli iscritti al Registro con riferimento all'anno precedente.

#### **ART. 5**

#### **MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. I soggetti, che hanno completato la procedura *on line* di iscrizione ai registri dell'art.68 Cod. Nav., conseguendo l'attestazione di iscrizione, possono esercitare l'attività economica ivi dichiarata all'interno dei porti e nell'ambito del demanio marittimo, senza ulteriori formalità, purché ciò non si concretizzi nell'occupazione di area demaniale marittima o di specchio acqueo, o nell'esercizio di attività cui il Codice della Navigazione o altra disciplina normativa



riconda alla previsione del rilascio di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo.

2. Le attività per le quali è chiesta l'iscrizione devono essere esercitate in modo tale da non arrecare danni alle infrastrutture portuali, al demanio marittimo ed alle acque marittime evitando qualsiasi forma d'inquinamento.
3. Le suddette attività non dovranno arrecare molestie, impedimento o intralcio a persone o alle attività che ivi si svolgono.
4. Durante lo svolgimento delle attività per cui l'istante ha conseguito la relativa iscrizione, il titolare dovrà esibire a richiesta la comprova di aver ottenuto la iscrizione al Registro ex art. 68 Cod. Nav. e ciascun dipendente dovrà essere in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Ogni avvenimento straordinario, che possa potenzialmente determinare forme di pericolo/danno, dovrà immediatamente essere rapportato, dapprima oralmente e successivamente in forma scritta all'Autorità di Sistema Portuale.
6. La suddetta comunicazione non esime gli interessati dal produrre eventuali ulteriori atti ad altre Amministrazioni come previsto a norma di legge.
7. Per l'organizzazione del servizio e per lo svolgimento dell'attività, il Consulente Chimico del porto dovrà attenersi alle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 della Circolare DEM 3/SP 1160 del 10 dicembre 1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio marittimo, nonché, ad ogni altra norma prevista dalla vigente normativa in relazione alla materia trattata.

## **ART. 6**

### **SOSPENSIONE DELLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ REVOCA E DECADENZA**

- 1 Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento, dalle discipline legislative, regolamentari e in quelle contenute nei provvedimenti ordinamentali emessi dall'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale, fatte salve le misure cautelari e di salvaguardia di cui al Decreto legislativo n.272/99 laddove applicabili, saranno adottate le seguenti procedure e le riconosciute misure:
  - a) diffida scritta con determinazione di un termine perentorio entro cui il titolare della iscrizione dovrà provvedere all'eliminazione di situazioni irregolari o di pericolo a pena di sospensione dell'attività e dell'iscrizione nel Registro;
  - b) sospensione cautelare dell'attività fino ad un massimo di n. 30 giorni, qualora la natura delle irregolarità contestate, non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria delle attività, in pendenza del termine occorrente per l'ottemperanza alla diffida di cui al punto a);
  - c) decadenza dalla prosecuzione dell'attività e dall'iscrizione nel Registro, qualora l'inottemperanza alla diffida, la natura delle irregolarità contestate e/o il venir meno dei requisiti soggettivi, non consentano l'ulteriore prosecuzione dell'attività.
- 2 Ai fini del punto c) del comma precedente, nel rispetto delle garanzie procedurali, verrà, altresì, disposta l'adozione di provvedimenti revocatori e/o decadenziali della iscrizione, con conseguente cancellazione dal Registro, dei soggetti:
  - a) per i quali risultino a loro carico le cause di esclusione, di sospensione e divieto di cui all'art. 67 Dlgs. 159/2011 s.m.i. all'esito dei controlli previsti nell'art. 4 del presente Regolamento;



- b) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrata, cessazione di attività, concordato preventivo o in situazioni equipollenti per la legislazione nazionale o per quella del Paese aderente all'Unione Europea di provenienza, a meno che non sia disposto dal Giudice competente la continuità di esercizio d'impresa;
  - c) che non siano in regola con l'adempimento degli obblighi fiscali in materia previdenziale e fiscale;
  - d) che abbiano reso false dichiarazioni ai fini delle procedure di cui al presente Regolamento;
  - e) che si siano resi responsabili di ripetute gravi violazioni alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili all'attività svolta in ambito portuale;
  - f) che esercitino attività diverse da quelle oggetto di iscrizione al Registro;
- 3 Fatta eccezione per il caso di inottemperanza alla diffida scritta, la decadenza di cui al punto c) del 1° comma, dovrà essere preceduta da contestazione di addebito, con fissazione del termine di n. 30 giorni per presentare eventuali controdeduzioni e giustificazioni.
- 4 L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale si riserva la facoltà di revocare o limitare in qualsiasi momento le attività, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o di improrogabili esigenze connesse alla pianificazione degli spazi portuali, senza dover corrispondere compensi od indennizzi di sorta.

#### **ART. 7**

#### **ATTIVITÀ ECONOMICHE DI NATURA OCCASIONALE**

1. L'interessato che intende effettuare attività occasionali (esercizio di una singola attività la cui esecuzione ha una data di inizio ed una data di fine) in porto e/o sul demanio marittimo di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale deve presentare richiesta a questo Ente, sempre nelle modalità on line, sopra indicate, per ottenere l'iscrizione temporanea al registro.
2. L'iscrizione temporanea consente all'interessato di accedere e prestare la propria opera in ambito portuale e nelle aree demaniali marittime di competenza, ma non solleva l'interessato dal munirsi di specifiche autorizzazioni in considerazione dell'attività da svolgere.
3. Non potranno essere richieste più di due autorizzazioni provvisorie nel corso dell'anno solare da parte del medesimo soggetto.
4. L'istanza di autorizzazione provvisoria deve essere presentata almeno 48 ore prima dalla data di eventuale decorrenza del titolo: nel computo sono esclusi le giornate coincidente con il sabato, la domenica ed i festivi.

#### **ART. 8**

#### **DIRITTI DI ISTRUTTORIA**

1. Per l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 Cod. Nav., i richiedenti sono tenuti al versamento all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, tramite il sistema PAGOPA, del contributo forfettario per spese di istruttoria stabilito come segue:
  - 100 euro per le società di capitali, consorzi e società consortili;
  - 70 euro società di persone e società cooperative;
  - 50 euro imprese individuali e liberi professionisti;
  - 30 euro per ciascuna autorizzazione provvisoria;

2. I diritti di segreteria sono dovuti per ciascun porto e per ogni ambito di attività per cui è chiesta l'iscrizione al registro.

## **ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –GDPR) rende la seguente informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR sulle modalità di trattamento dei dati forniti, nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento.

Il Titolare del trattamento è l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, con sede in Ancona, Molo Santa Maria s.n.c.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Ditta Morolabs s.r.l. con sede in Montemarciano (AN) p.zza Michelangelo, 11 – casella e-mail: [privacy@porto.ancona.it](mailto:privacy@porto.ancona.it).

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è strettamente correlata ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento e per l'eventuale successiva attività di verifica in caso di rilascio dell'autorizzazione oggetto della presente disciplina; il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che vogliono conseguire la chiesta autorizzazione e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla specifica informativa scaricabile dal portale SUA-Art. 68 -al link <https://porto.ancona.it/it/articolo-68>